



STATUTO

Art. 1 (Costituzione)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI DONATORI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o, in forma breve, "FEDERAZIONE ITALIANA ADOCES – ODV".

Art. 2 (Sede)

La Federazione ha carattere nazionale, ha sede legale a Verona, CAP 37125, in via Villa n.25, e sede operativa presso l'Associazione di cui fa parte il Presidente, salvo diversa indicazione del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 (Elementi costitutivi)

La Federazione Italiana delle Associazioni donatori di cellule staminali emopoietiche è Associazione non riconosciuta e organizzazione di volontariato libera, indipendente, a struttura e gestione democratica, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale.

Art. 4 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legislazione regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 (Finalità e funzioni)

L'Organizzazione di volontariato esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare si propone azioni ed iniziative a favore della donazione e dell'utilizzo delle cellule staminali emopoietiche e mesenchimali.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati, sono riconducibili ai seguenti ambiti:

- interventi e prestazioni sanitarie (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. B);
- prestazioni socio-sanitarie (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. C);
- ricerca scientifica di particolare interesse sanitario e sociale (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. H);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. M);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, d. lgs. 117/2017 (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. I);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5, d. lgs. 117/2017 (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. U).

La Federazione, pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale, nel pieno rispetto dell'autonomia delle Associazioni aderenti, si propone di svolgere le seguenti azioni:

- a) coordinamento delle Associazioni aderenti per l'attuazione delle finalità della Federazione;
- b) rappresentanza delle Associazioni aderenti nei confronti dello Stato e delle altre Istituzioni, pubbliche e private, internazionali e nazionali nei settori della donazione e dell'impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche e mesenchimali;
- c) contributo allo sviluppo della ricerca scientifica nel campo della donazione e dell'impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche e mesenchimali, anche provenienti da liquido amniotico;
- d) collaborazione con le istituzioni nazionali e internazionali, pubbliche e private, nei settori della donazione e dell'impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche e mesenchimali;
- e) promozione di intese ed obiettivi comuni tra Associazioni, favorendo il reciproco scambio di informazioni, competenze specifiche ed attività;
- f) cooperazione tra le Associazioni aderenti e gli enti pubblici in ordine all'attuazione dei provvedimenti normativi o gestionali in favore della donazione di cellule staminali emopoietiche e mesenchimali;
- g) collaborazione con i registri, nazionale ed internazionale dei donatori di cellule staminali emopoietiche, con i centri trapianti, con le banche di crioconservazione, con i centri donatori, con i laboratori di tipizzazione tissutale e con le commissioni sanitarie nazionali che si occupano delle cellule staminali;
- h) promuovere la cultura della donazione anonima, gratuita e volontaria, nel suo senso più ampio, anche in collaborazione con altre organizzazioni.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

La Federazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 6 (Organizzazioni aderenti)

Oltre ai soci fondatori, possono aderire alla Federazione, le Organizzazioni di volontariato che svolgono attività di volontariato nel campo della donazione delle cellule staminali emopoietiche e mesenchimali e dell'assistenza ai pazienti trapiantati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Art. 7 (Prerogative e funzioni delle Associazioni aderenti)

Le Associazioni aderenti alla Federazione hanno diritto a:

- a) partecipare alla programmazione ed alla gestione di tutte le attività connesse con gli scopi sociali della Federazione;
- b) accedere alle cariche elettive della Federazione;
- c) votare in assemblea tramite i propri rappresentanti legali o loro delegati;
- d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- e) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Le Associazioni aderenti si impegnano a:

- a) osservare lo statuto ed i regolamenti della Federazione;
- b) concorrere attivamente alla realizzazione delle attività promosse dalla Federazione;
- c) contribuire al versamento di quote o contribuzioni ove previste.

Art. 8 (Ammissione ed esclusione delle Associazioni aderenti)

La domanda di adesione alla Federazione deve contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto, di condivisione degli scopi e di disponibilità a cooperare per la loro attuazione; essa va presentata dal legale rappresentante dell'Associazione al Consiglio direttivo della Federazione, corredata dallo statuto, dall'atto costitutivo e dalla deliberazione di adesione.

Il Consiglio direttivo della Federazione verifica la compatibilità della domanda con gli scopi della Federazione ed in caso favorevole delibera l'adesione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

E' esclusa la possibilità di una partecipazione temporanea.

In caso di rigetto motivato della domanda, il Presidente della Federazione comunica la decisione all'Organizzazione interessata entro 30 giorni; entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, l'Organizzazione interessata può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che decide in sua successiva seduta.

L'ammissione alla Federazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Il Consiglio di amministrazione può stabilire una quota associativa annuale a carico delle Associazioni aderenti.

L'appartenenza alla Federazione viene meno per:

- a) recesso comunicato per iscritto al Consiglio direttivo;
- b) esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo, per gravi inadempienze degli impegni assunti ai sensi dello Statuto, degli eventuali regolamenti e per comportamenti incompatibili con le finalità della Federazione.

L'esclusione dalla Federazione è deliberata, dopo aver invitato l'Associazione aderente a regolarizzare la propria posizione o a controdedurre in merito alle circostanze contestate.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo è possibile l'appello all'Assemblea. L'aderente può altresì ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 9 (Organi)

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di amministrazione denominato Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato scientifico;
- e) l'Organo di Controllo, solo nell'ipotesi prevista dal Codice del Terzo Settore;
- f) il Collegio contabile.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, in base a criteri determinati dal Consiglio direttivo ed effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 (L'Assemblea - composizione e funzioni)

L'Assemblea dei soci è formata dalle Associazioni aderenti e svolge le seguenti funzioni:

- a) approva il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale;
- b) approva il bilancio sociale, quando previsto;
- c) deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- d) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, salvo le nomine attribuite dal presente statuto alla competenza del Consiglio Direttivo;
- e) approva le linee programmatiche della Federazione;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione della Federazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- g) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h) nomina il Comitato scientifico ove previsto;
- i) delibera sull'esclusione delle organizzazioni aderenti, in caso di ricorso contro la decisione del Consiglio Direttivo;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea partecipano i rappresentanti legali di ciascuna associazione aderente o loro delegati con atto scritto.

Art. 11 (Sedute e deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, presso la sede legale della Federazione o altrove, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio, ed inoltre

ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci ordinari.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante comunicazione scritta, cartaceo o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data della riunione, l'orario, il luogo e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti; delibera col voto favorevole della maggioranza delle organizzazioni aderenti presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea straordinaria:

- a) modifica lo statuto con la presenza della maggioranza delle Associazioni aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b) scioglie la Federazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti.

Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di impedimento o incompatibilità, per conflitto di interessi con argomenti all'ordine del giorno da un Presidente temporaneo eletto dall'Assemblea.

Di ogni seduta dell'Assemblea viene redatto un verbale, a cura del Segretario nominato dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, in caso di elezione di persone; in quest'ultimo caso il Presidente designa due scrutatori. Il diritto di voto può essere esercitato dalle organizzazioni aderenti iscritte da almeno un mese nel registro soci. Ogni Organizzazione aderente ha diritto ad un voto.

Art. 12 (Il Consiglio direttivo – nomina)

La Federazione è diretta e gestita, sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea, da un Consiglio direttivo composto da un numero dispari variabile da tre a cinque componenti stabilito dall'Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono scelti tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

La nomina dei componenti del Consiglio direttivo avviene a scrutinio segreto tra i delegati rappresentanti delle Associazioni aderenti.

I componenti del Consiglio direttivo devono essere in possesso di onorabilità personale e di professionalità misurata alle specifiche attività istituzionali. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Subito dopo l'elezione, il Consiglio direttivo si riunisce per nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Federazione.

In caso di dimissioni o qualora per altra causa occorra sostituire uno dei componenti del Consiglio direttivo, viene nominato il primo dei non eletti che rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

In mancanza di non eletti, il Consiglio direttivo rimane in carica se il numero dei suoi componenti è pari o superiore a tre, altrimenti si dovrà provvedere a nuova elezione.

Art. 13 (Il Consiglio direttivo - funzioni)

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione;
- b) approva la proposta di rendiconto annuale consuntivo che espone al Collegio contabile e, successivamente, all'Assemblea;
- c) predispone, se previsto, il bilancio sociale;
- d) approva una relazione annuale sulle attività della Federazione, da sottoporre all'Assemblea congiuntamente al rendiconto;
- e) approva la proposta contenente il programma annuale delle attività, le linee programmatiche ed il bilancio preventivo;
- f) nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere della Federazione;
- g) delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria predisponendo il relativo ordine del giorno;
- h) esegue le deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- i) amministra il patrimonio della Federazione;
- j) può nominare rappresentanti della Federazione per il disbrigo di particolari incombenze o la partecipazione a convegni, congressi o commissioni presso altri organismi associativi, enti pubblici, istituzioni private o pubbliche nazionali o internazionali;
- k) decide sulle domande di adesione, alla Federazione delle Associazioni aspiranti e, in prima istanza, sull'eventuale loro esclusione;
- l) emana regolamenti per disciplinare le attività da svolgere o contenenti regole interne a carattere organizzativo;
- m) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- n) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- o) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

Art. 14 (Il Consiglio direttivo - sedute)

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente nella sede legale della Federazione o altrove oppure in videoconferenza. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedita anche tramite fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di necessità ed urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a cinque giorni. L'intervento dei componenti del Consiglio direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. Qualora, come previsto dall'art. 12, il Consiglio Direttivo fosse composto da soli 3 membri, esso sarà validamente costituito con la presenza di tutti. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione va redatto un verbale, a cura del Segretario; i verbali vanno comunicati alle Associazioni aderenti anche tramite posta elettronica mail.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 (Il Presidente)

Il Presidente della Federazione viene eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima seduta, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale della Federazione;
- b) convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- c) presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale allegata al rendiconto della gestione. In caso di impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Art. 16 (Il Segretario)

Il Segretario della Federazione viene eletto tra i componenti del Consiglio direttivo nella sua prima seduta; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

- a) cura e coordina, sulla base delle direttive del Presidente, tutti gli adempimenti e le attività della Federazione;
- b) redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo;
- c) coadiuva gli organi competenti ai sensi dell'art. 25 del presente statuto nella tenuta dei relativi libri sociali.

In caso di impedimento temporaneo le funzioni del Segretario sono svolte da altro componente del Consiglio direttivo designato dal Presidente.

Art. 17 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere della Federazione viene eletto tra i componenti del Consiglio direttivo nella sua prima seduta; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni:

- a) cura la contabilità della Federazione in conformità agli obblighi di legge;
- b) predispose la bozza del rendiconto, della relazione annuale e del bilancio di previsione annuale. In caso di impedimento temporaneo le funzioni del Tesoriere sono svolte dal Segretario della federazione.

La carica di Tesoriere non è incompatibile con la carica di Segretario e le due cariche possono essere assunte dalla stessa persona.

Art. 18 (Il Comitato Scientifico)

Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di componenti, nominati dal Consiglio Direttivo fra Esperti delle materie oggetto dell'attività e dei progetti della Federazione. Ha il compito di fornire pareri agli organi della Federazione.

Art. 19 (L'Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo è nominato al ricorrere dei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore tra gli iscritti al relativo registro.

L'Organo di Controllo, ove nominato:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Nel bilancio sociale si deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro e sostituisce il Collegio Contabile.

Art. 20 (Risorse economiche)

1. La Federazione per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività trae le risorse economiche da:

- a) eventuali quote associative;
- b) contributi delle associazioni aderenti;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) attività di raccolta fondi;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Art. 21 (Il Patrimonio - I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Il patrimonio sociale della Federazione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

I contributi straordinari, le sovvenzioni e le donazioni sono accettati dal Consiglio direttivo, che decide sul loro utilizzo in coerenza con le finalità associative e con gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità associative.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni o esclusione di un'Associazione aderente, la quota sociale versata rimane di proprietà della Federazione.

Art. 22 (Esercizio finanziario e rendiconto)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il Consiglio direttivo lo approva entro il 31 marzo di ogni anno, così come predisposto dal Tesoriere, e lo sottopone ad approvazione dell'Assemblea munito del parere del Collegio Contabile.

Il rendiconto, completo di tutta la documentazione, va depositato presso la sede della Federazione ed è immediatamente inviato in copia a tutti i soci.

E' altresì depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Nella deliberazione di approvazione del rendiconto il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 23 (Bilancio di previsione)

Nel bilancio di previsione devono risultare tutti i beni, i contributi o i lasciti previsti e le spese previste per il funzionamento della Federazione e per l'attuazione dei progetti e delle attività associative.

Il bilancio di previsione viene redatto ed approvato con le stesse procedure previste per il rendiconto.

Le variazioni al bilancio di previsione, in caso di urgenza, sono adottate dal Consiglio direttivo e ratificate dall'Assemblea nella sua prima seduta utile.

Art. 24 (Collegio Contabile)

Il Collegio Contabile è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Possono essere nominati componenti anche soci delle Associazioni aderenti alla Federazione, purché esperti nella materia.

La carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio direttivo.

I componenti esaminano il rendiconto ed il bilancio di previsione predisposti dal Consiglio direttivo, verificano la regolarità contabile e riferiscono all'Assemblea.

Art. 25 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi del Codice del Terzo Settore, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 26 (Bilancio sociale ed emolumenti)

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione, ricorrendo l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'organo di controllo, ai dirigenti ed agli associati.

Art. 27 (Libri sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato e del Collegio Contabile, tenuto a cura degli stessi Organi;

Gli associati hanno diritto di esaminare nella sede legale dell'Associazione i suddetti libri associativi concordando con il Presidente o suo delegato i tempi e le modalità idonee per l'esercizio del diritto

Art. 28 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 29 (Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 30 (Responsabilità della organizzazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 31 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche previste dal Codice del Terzo Settore sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 2 (Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 33 (Disposizioni comuni)

I titolari delle cariche sociali devono svolgere la propria attività personalmente esclusivamente per fini di solidarietà e per le finalità associative della Federazione.

Le persone che operano per conto della Federazione saranno assicurate dalle Associazioni di provenienza, come previsto dalla legge.

Art. 34 (Disposizione finale)

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rinvia al d. lgs. 117/2017, alle disposizioni specifiche che regolano le associazioni di volontariato e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 35 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPTV UT TREVISO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2296
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 26/03/2022 REGISTRATO IL 24/05/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO X008083

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 93191940233 FEDERAZIONE ITALIANA ADOCES ODV
ID. TELEMATICO: T6D22L002296000EE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 93191940233

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
PROT109677.2022 REG. AGILE - INFO DEPOSITO ORIGINALI:WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT
(MAIL DP.TREVISO.UTTREVISO@AGENZIAENTRATE.IT)